

Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

Composto da:

Prof. Avv. Roberto Pessi - Presidente
Prof. Avv. Piergiovanni Alleva - Arbitro
Prof. Avv. Albina Candian - Arbitro

LODO ARBITRALE

Nel ricorso ex art. 18 bis ANA 2003 presentato da:

con l'Avv. Gianluigi Malandrino

Contro

- **Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa** – con gli Avv.ti Aldo Bulgarelli, Riccardo Colletta e Paolo Quattrocchi.

Svolgimento della procedura

Con ricorso del 15 Maggio 2007 la società agenziale "impugnava il recesso in tronco per giusta causa comunicatole dalla preponente "Società Cattolica di Assicurazione" mediante lettera raccomandata ricevuta il 26 Aprile 2007 con la quale venivano formulati i seguenti addebiti:

- a. Il ritardo della effettuazione delle rimesse della prima e della seconda quindicina di Marzo, effettuate, rispettivamente, il 22 Marzo anziché il 16 Marzo ed il 5 Aprile anziché il 2 Aprile, e con fondi girocontati in precedenza sul conto agenziale da altro conto personale.
- b. La sussistenza di un debito nei confronti della Compagnia, emerso nel corso di una visita ispettiva del 10-12 Aprile 2007, di € 28.017,28, attinente a sette diverse "partite" contabili.
- c. Il versamento "solo in data 11 Aprile 2007" del saldo di cassa di € 28.017,28 che era stato richiesto in data 10 Aprile dagli ispettori nel corso della suddetta visita.

Esponessa la Società di aver sempre effettuato i versamenti quindicinali con puntualità, ed anzi accreditando alla Compagnia mandante le somme dovute con la valuta esatta del giorno della scadenza, e che dunque lievi ritardi nell'effettuazioni dei bonifici, quali quelli addebitati, rispettivamente di sei e di tre giorni di calendario, dovevano ritenersi irrilevanti e comunque innocui per i diritti della Compagnia.

Analoga valutazione doveva farsi, a maggior ragione, per la terza contestazione, in cui il "ritardo" era stato in realtà di poche ore (dal 10 all'11 Aprile), sempre che di ritardo potesse parlarsi, visto che la somma di cui era stato richiesto l'immediato versamento attecchiva, in realtà, alla "quindicina" che sarebbe scaduta il successivo giorno 15 Aprile.

Quanto al debito di € 28.017,28 di cui alla seconda contestazione, deduceva che esso costituiva la sommatoria di alcune partite (sette) in contestazione per vari motivi, e che la somma era stata versata dal socio ed amministratore sig. _____ in data 14 Maggio 2007 non perché ne avesse riconosciuta la effettiva debenza, ma per suggestione di una comunicazione della Direzione della Cattolica in data 10 Maggio 2007 che si dichiarava disposta ad un incontro (per definire consensualmente la risoluzione del rapporto) solo previo versamento, da parte del _____ della somma suddetta.

Nel suo atto di costituzione la Società Cattolica di Assicurazioni ribadiva la necessità di un rigoroso rispetto delle date di scadenza ed invio delle rimesse quindicinali, e dell'obbligo, per l'Agente, di tenere le somme di provvista in giacenza su un conto dedicato agenziale e non su altri conti personali, da cui poi effettuare giroconti nell'imminenza dei versamenti. Ricordava, in proposito, le espresse previsioni dell'art. 117 del codice delle Assicurazioni, in vigore dall'1 Gennaio 2006, nonché l'esistenza di non pochi precedenti richiami inviati all'agente per ritardi nei versamenti quindicinali.

Quanto al debito di € 28.017,28 negava che esistessero eccezioni o contestazioni da parte dell'agente circa le partite ad esso relative, tacendo completamente, peraltro, sullo episodio della concessione, con la comunicazione del 10 Maggio diretta al _____ di un appuntamento con la Direzione della Compagnia condizionato dal previo pagamento.

Le memorie di replica non arrecavano ulteriori elementi di fatto utili per la decisione, ma solo precisazioni in ordine alla cogenza degli obblighi previsti dall'art. 117 codice Assicurazioni e dall'art. 54 del Regolamento ISVAP 16.10.2006 n. 5, e, secondo parte ricorrente, alla necessità di darne interpretazione ed applicazione compatibili con la realtà del mercato assicurativo e con prassi di pagamento dei premi da parte della clientela, tali da obbligare gli agenti ad anticipare spesso denaro proprio per i versamenti periodici alle compagnie.

Da parte della Cattolica Assicurazioni giungeva anche una parziale ammissione circa la sussistenza di obiezioni da parte dell'Agente in ordine ad alcune, almeno, delle partite costituenti il debito di € 28.018,28 saldato in data 14 Maggio 2007.

Risultando i fatti nella sostanza incontroverti, il Collegio non disponeva la assunzione dei mezzi di prova, e le parti discutevano la controversia alla udienza del 13 Settembre 2007.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene, all'unanimità, che il ricorso sia fondato, così da dover essere accolto, per evidente sproporzione tra gli inadempimenti che possono essere imputati alla parte agenziale, ed la misura adottata dalla Compagnia di recesso per giusta causa.

Stante, infatti, la pacifica applicabilità anche al rapporto agenziale della nozione di giusta causa contenuta nell'art. 2119 cc., un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto deve rivestire carattere di spiccata gravità.

E tale carattere non hanno –ancorché in ipotesi reiterati - ritardi nelle effettuazioni dei bonifici che siano contenuti nell'arco temporale di pochi giorni, giacché un intervallo tanto ristretto esclude la sussistenza di una volontà appropriativa da parte dell'agente così come, d'altro canto, il riconoscimento alla Compagnia della valuta bancaria della data esatta di scadenza, esclude ogni intento speculativo dell'agente nonché il prodursi di un danno finanziario a carico della Compagnia.

Parimenti non può essere drammatizzato il ritardo di alcune ore, o al massimo di una giornata, nel versamento, a richiesta degli ispettori, della giacenza di cassa, essendo anzi prassi nel settore assicurativo che, in tali casi, il versamento richiesto venga effettuato nelle 24 ore.

La inconfigurabilità della ricorrenza di una giusta causa di recesso in caso di ritardi tanto contenuti, esonera dalla incombenza di approfondire la specifica giustificazione affacciata nella seconda memoria, dalla società per cui, in definitiva, sarebbero i ritardi bancari nell'accredito, sul conto agenziale, del netto ricavo degli assegni rilasciati dal cliente a pagamento dei premi, a costringere gli agenti, una volta giunta la scadenza, ad integrare con anticipazioni di denaro proprio lo stesso conto agenziale, allo scopo di poter effettuare, da esso, la rimessa.

Con il che troverebbero spiegazione, insieme, sia i giroconti sia i ritardi nelle rimesse, (comunque contenuti e, grazie alle valute assegnate, finanziariamente innocui per le Compagnie).

Si può solo rilevare, in proposito, che un certo periodo di rodaggio delle nuove normative legali-regolamentari appare ancora necessario, e soprattutto si ritiene auspicabile che esse lascino spazio ad interpretazioni e prassi razionalizzanti ad opera delle parti sociali: ad esempio: secondo il regolamento ISVAP, i premi andrebbero versati entro 5 giorni "dal loro ricevimento", il che contrasta, all'evidenza, con la circostanza che essi premi sono corrisposti dagli assicurati non in contanti ma con assegni bancari, e non è certo un caso che anche nella fattispecie concreta qui affrontata le parti contrattuali avessero stabilito una scadenza ben più lunga (rimessa quindicinale).

Quanto alla contestazione riguardante "il debito" di € 28.017,28 non è esatto che la società agenziale ricorrente non abbia lumeggiato –almeno sommariamente- le ragioni della sua opposizione negli atti di questo giudizio, e, comunque, che esistesse tra le parti un contenzioso di "divergenza provvigionale" non confondibile con l'ammanco, risulta dallo stesso tenore della comunicazione della Direzione della Cattolica Assicurazioni del 10 Maggio 2006 al rappresentante della società Agenziale, con invito a pagare – accantonando così ogni riserva-, onde poter addivenire ad un colloquio conciliativo. In definitiva, opina il Collegio, che i comportamenti addebitati alla società agenziale ed al suo legale rappresentante sig. _____ o non integrassero inadempimento agli obblighi contrattuali, o comunque costituissero un inadempimento non sufficientemente grave per costituire giusta causa di recesso.

P.Q.M.

Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato all'unanimità:

NL

-Dichiara infondata la giusta causa di recesso comunicato dalla "Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa" con la lettera del 26 Aprile 2007 alla Società agenziale [redacted], e condanna la compagnia Cattolica Assicurazioni a corrispondere alla Società ricorrente le indennità previste dagli artt. da 25 a 33 AGC, l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 13 3° comma e successivi, e la somma aggiuntiva massima di cui all'art. 12 A, maggiorata del 100%.

Le spese legali sono a carico delle parti, mentre ai sensi dell'art. 5 del Regolamento le spese e gli onorari di Arbitrato, complessivamente liquidate in € 35.000,00 (trentacinquemila/00) comprensivi della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) già versata anticipatamente, vengono poste a carico della Società "Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa", risultata soccombente.

Ai sensi dell'art. 6 dell'All. B dell'accordo ANIA 2003 si dà atto che la Prof.ssa Albina Candian è impossibilitata a sottoscrivere il presente lodo.
Roma, 13 Novembre 2007

Prof. Avv. Roberto Pessi

Roberto Pessi

16/11/07

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva

Piergiovanni Alleva

16/11/07

Prof. Avv. Albina Candian